

Con sentenza n. 18425/2014 , la Corte di Cassazione ha affermato che il principio della onnicomprensività della retribuzione non impedisce alle parti di disporre diversamente per gli istituti indiretti attraverso lo strumento della contrattazione collettiva, in particolar modo quando è assente una specifica norma di legge.

Nello specifico, la Cassazione ha fatto riferimento alla contrattazione tra le parti per accertare se durante le cosiddette “festività soppresse” spetti o meno la retribuzione aggiuntiva anche nei casi in cui il lavoratore non abbia effettuato la prestazione, per esempio perché in permesso sindacale o in ferie.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 18425 del 28/08/2014

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Dottrina per il Lavoro)